



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera -
Sanremo**

C.so Nazario Sauro n° 22 - Tel. 0184 5D5531 – ucsanremo@mit.gov.it - cp-ssnremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N° 34 / 2019

OPERAZIONI DI PRELIEVO DI ACQUA DI MARE PER ATTIVITA' A.I.B.

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante *del* Porto di Sanremo

- VISTA:** la propria ordinanza n° 25 in data 28.05.2019;
- VISTA:** la nota protocollo numero 6531 del 14 giugno 2019 dell'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- VISTO:** il dispaccio n° 48294 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in data 18.05.2010;
- VISTO:** il dispaccio n° 03.02.0050449 del 27.05.2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di operazioni A.I.B. con prelievo di acqua di mare;
- VISTE :** le linee guida sugli indirizzi operativi per i prelievi di acqua per fronteggiare gli incendi boschivi impartite dalla Direzione Marittima *di* Genova con il foglio n° 26879 in data 17.06.2010;
- RITENUTO:** necessario modificare le coordinate dei punti che racchiudono la zona di mare interessata dai prelievi di acqua di mare per le attività in oggetto;
- RITENUTO:** necessario armonizzare e rendere note le procedure da adottare al fine *di* fornire il massimo supporto ai mezzi aerei impegnati nella lotta agli incendi boschivi che abbiano necessità di prelevare acqua;
- CONSIDERATA:** la necessità di garantire priorità assoluta ad ogni esigenza di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua da parte degli aeromobili dipendenti dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di assicurare attività di supporto, assistenza e collaborazione per le connesse attività di prelievo a ridosso di tratti costieri o insenature in presenza di condizioni meteo-marine avverse;
- VISTI:** gli articoli 16, 17 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 *del* relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che nelle acque del Circondario Marittimo di Sanremo, in caso di necessità, potranno, in ogni periodo dell'anno, avere luogo operazioni di prelievo di acqua di mare da parte di mezzi aerei impegnati nella lotta agli incendi boschivi. Le zone di mare di volta in volta interessate saranno da intendersi automaticamente interdette a qualsiasi diverso utilizzo per finalità non strettamente connesse con le operazioni di rifornimento in parola.

O R D I N A

**Articolo 1
Zone di mare predefinite**

Le zone di mare antistanti i Comune di Bordighera e Sanremo poste all'interno dei due rettangoli aventi per vertici i seguenti punti (meglio evidenziati nell'allegato stralcio planimetrico facente parte integrante della presente Ordinanza): (coordinate geografiche riferite Datum "WGS 84").

ZONA A)

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43° 47' 50.25" N	007° 47' 55.54" E
B	43° 47' 50.25" N	007° 49' 55.55" E
C	43° 47' 44.25" N	007° 49' 55.55" E
D	43° 47' 44.25" N	007° 47' 55.54" E

ZONA B)

Punto	Latitudine	Longitudine
A	43° 45' 59.25" N	007° 38' 04.50" E
B	43° 45' 50.25" N	007° 38' 04.50" E
C	43° 45' 59.25" N	007° 39' 58.51" E
D	43° 45' 50.25" N	007° 39' 58.51" E

saranno riservate in caso di necessità alle esigenze di ammaraggio decollo e prelievo di acqua di mare da parte di mezzi aerei antincendio.

Il prelievo di acqua di mare potrà essere operato dagli aeromobili:

- in condizioni meteomarine ottimali: ad una distanza superiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa;
- in caso di condizioni meteomarine non ottimali: anche a distanza pari o inferiore ai 400 metri dalla costa ma, in ogni caso, ad una distanza superiore a 200 metri dalle spiagge e a 100 metri dalle coste a picco sul mare (limiti delle acque riservate alla balneazione ai sensi della vigente normativa).

Le circostanze di cui al punto b. dovranno essere preventivamente comunicate dall'Autorità che dispone l'intervento dell'aeromobile o dal Comando dell'aeromobile stesso, nella comunicazione di cui al successivo articolo 3.

Articolo 2 Altre zone di mare

Il tratto di mare antistante il litorale del Circondario Marittimo di Sanremo potrà essere interessato — in caso di necessità connesse con la presenza di incendi boschivi sulla costa e nell'entroterra — da operazioni di ammaraggio, decollo e prelievo di acqua di mare da mezzi aerei impegnati nell'attività di spegnimento

Una volta avviata detta attività, la zona di mare interessata dovrà ritenersi per questo stesso fatto destinata esclusivamente a dette operazioni e sarà interdetta a qualsivoglia diverso uso (pesca, diporto, regate, immersioni subacquee etc.) non strettamente connesso con l'attività di prelievo idrico.

Sarà possibile comprendere con anticipo che un aeromobile antincendio è in procinto di ammarare per il prelievo di acqua di mare in quanto quest'ultimo, prima di eseguire la citata manovra, eseguirà, di massima, un'orbita circolare a circa 300 metri di altezza sull'area e successivamente effettuerà un passaggio a bassa quota lungo la direttrice di ammaraggio con le luci di atterraggio bianche (poste in radice di entrambi le ali) e le luci stroboscopiche anticollisione accese

Il mezzo navale intervenuto per lo sgombero dello specchio acqueo deve, se possibile, stabilire e mantenere diretti contatti radio con gli aeromobili interessati dall'attività in parola

Articolo 3 Comunicazioni

La sala operativa di questo Comando dovrà essere avvertita - attraverso apposito messaggio o via telefonica (0184/505531) od ai numeri diretti per le "emergenze in mare" - con congruo

anticipo, dall' Autorità competente ad ordinare l'intervento o dalla Sala Operativa dell'Ente/Società di Gestione dei velivoli impegnati nella lotta agli incendi, della necessità di effettuare rifornimento idrico in mare per una specifica operazione antincendio o per attività addestrativa finalizzata al contrasto agli incendi.

La predetta comunicazione potrà pervenire altresì, in casi di urgenza che non consentano un congruo preavviso, a cura del pilota dell'aeromobile impegnato nelle operazioni di approvvigionamento idrico, via radio sul canale 16 VHF/FM.

Il predetto pilota, in ogni caso, manterrà il contatto radio — su una frequenza da concordare — con la Sala Operativa di questo Comando, fino al termine delle operazioni e/o con i mezzi navali inviati per lo sgombero dello specchio acqueo di cui all'articolo 1 od all'articolo 2

Articolo 4

Ulteriori misure precauzionali

Tutte le unità in transito nelle zone di mare interessate dalle operazioni di rifornimento idrico, al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle modalità di svolgimento delle stesse ed alle connesse limitazioni di navigazione, potranno fare riferimento agli appositi avvisi di sicurezza e avvisi ai naviganti emessi al riguardo dalle stazioni radio costiere.

Le unità navali eventualmente presenti in zona dovranno prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalla zona delle operazioni e adottando ogni accorgimento consentito per non cagionare sinistri od intralcio/impedimento, nonché avere riguardo ed ottemperare senza indugio alle indicazioni fornite dai mezzi navali della Guardia Costiera (o di altri Corpi dello Stato) destinate a liberare l'area oggetto delle attività degli aeromobili.

Nei tratti di mare interessati alle operazioni di prelievo è assolutamente vietata la pesca con qualsiasi attrezzo, qualsivoglia attività subacquea, la balneazione ed il transito a qualsiasi unità navale.

Prima di prendere il mare, allorché si abbia notizia della presenza di un incendio nelle zone costiere o di entroterra o comunque dell'intervento di mezzi aerei in mare, i comandanti/conduttori/proprietari di qualsivoglia unità navale avranno cura di acquisire informazioni in merito presso la più vicina Autorità Marittima.

E' preciso obbligo del pilota dell'aeromobile prima di iniziare la manovra di ammaraggio, accertarsi che la zona delle operazioni sia libera da qualsiasi natante, subacqueo in immersione, bagnanti, segnalamenti marittimi, ostacoli galleggianti e quant'altro possa compromettere la sicurezza delle operazioni.

Articolo 5

Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del D Lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

Articolo 6

Disposizioni finali

La presente ordinanza **abroga e sostituisce** l'Ordinanza n° 25/2019 in data 28.05.2019 citata in premessa.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- pubblicazione all'albo di questo Ufficio;
- inserimento sul sito WEB <http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo>;
- invio alle Amministrazioni ed agli Enti interessati;
- diffusione tramite gli organi di informazione.-

15 GIU. 2019



IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Giorgio Domenico COPPOLA

